

Circolare del M.I.C.A. n. 3420/C del 22.9.1997. Disciplina delle attività di pulizia. Legge n. 82 del 1994 e D.M. 7.7.1997, n. 274.

Le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono disciplinate, come noto, dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82 e dal relativo regolamento di attuazione approvato con D.M. 7 luglio 1997, n. 274.

In relazione ad alcuni quesiti e problematiche sorti nella prima fase di applicazione della nuova normativa, con particolare riferimento alle disposizioni transitorie, questo Ministero ritiene opportuno far presente quanto segue.

1) DISPOSIZIONI TRANSITORIE. Art. 7 della legge e art. 7 del regolamento.

La legge 82/1994, all'art. 7, c. 1, prevede che le imprese che svolgevano già attività di pulizia alla data di entrata in vigore della stessa legge, debbano presentare domanda di iscrizione nel Registro delle Ditte (si intenda, come precisato dall'art. 7 del D.M. 274/1997, Registro delle imprese) o nell'Albo delle imprese artigiane entro 90 giorni dalla data di emanazione del decreto ministeriale, e non dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso, avvenuta il 13/08/1997.

Poiché il decreto è datato 7 luglio 1997, i 90 giorni iniziano a decorrere da tale data, sicché, di fatto, il termine utile per l'invio della domanda da parte delle imprese è venuti drasticamente a ridursi.

1.1) In ragione di ciò, per le imprese ricadenti nella disciplina dell'art. 7, comma 1, della legge, prive, allo stato attuale, del requisito dell'iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, tenuto conto - nel caso di presentazione di domanda per l'inserimento dell'impresa in una delle fasce di classificazione di cui all'art. 3 del Regolamento - dei tempi tecnici necessari per ottenere i previsti attestati dell'INPS e dell'INAIL, di cui all'Allegato A, Sez. II al Regolamento stesso, si ritiene che gli Uffici del Registro delle imprese possano accettare le domande di iscrizione, purché compilate in ogni loro parte, anche se prive dei relativi allegati.

Potrà essere consentito agli interessati di completare la documentazione entro un termine congruo, come peraltro previsto dall'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 581/95 (recante il regolamento di attuazione del Registro delle imprese) che nella fattispecie potrebbe essere individuato in 45 giorni dalla data di presentazione della domanda.

1.2) Tale procedura potrà, naturalmente, essere adottata anche in riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 7, comma 1, del regolamento di attuazione a carico delle imprese già iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane alla data di entrata in vigore del regolamento stesso (presentazione delle sole attestazioni di cui all'Allegato A).

Analogha agevolazione si ritiene possa essere consentita anche per quanto riguarda gli attestati di servizio di cui all'art. 3, comma 4 del Regolamento, di cui è riportato il modello nell'Allegato B.

2) CONTRIBUTO PER L'ISCRIZIONE. DIRITTI DI SEGRETERIA

2.1) Per quanto concerne il contributo dovuto dalle imprese richiedenti l'iscrizione, di cui all'art. 8 del Regolamento, si ritiene necessario precisare che le imprese già iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane, che ricadono nelle disposizioni transitorie di cui all'art. 7 del regolamento di attuazione, sono tenute al pagamento della sola quota aggiuntiva del 30%, da commisurare, naturalmente, ai valori previsti dalle disposizioni vigenti (30.000 lire per le società; 13.500 per le imprese individuali e 8.100 per le imprese artigiane, diritto quest'ultimo di competenza regionale).

E' da ritenersi infatti che il contributo previsto dall'art. 1, comma 2, lettera c) della legge ricomprenda la misura del diritto di segreteria altrimenti dovuto, e che, nel caso di imprese già iscritte, tale diritto sia stato già pagato.

Si precisa, inoltre, di ritenere, stante la lettera e lo spirito della legge che all'art. 1, comma 2, lettera c) fa esplicito richiamo alla sola procedura di iscrizione, che il contributo aggiuntivo del 30% sia dovuto solo in occasione della presentazione delle domande di prima iscrizione e delle domande di modificazione che introducono nuove specializzazioni rispetto a quelle già previste, ovvero nel caso in cui si presentino, in forma autonoma, domande di inserimento in una delle fasce di classificazione di cui all'articolo 3 del regolamento. Sulla materia lo scrivente fa comunque riserva di eventuali ulteriori precisazioni.

2.2) Non si ritiene, stante lo spirito e la lettera della norma, che sia dovuto alcun contributo da parte delle imprese artigiane nel momento della loro annotazione nel Registro delle imprese.

3. TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

Nel confermare quanto già rappresentato con la Circolare n. 3343/C del 28.7.1994, questo Ministero comunica di ritenere che l'iscrizione di cui trattasi nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane, avendo di fatto natura abilitante, comporta il pagamento da parte delle imprese richiedenti della tassa di concessione governativa, di cui al D.P.R. n. 641/72, nella misura in vigore.

Al riguardo, nel richiamare quanto rappresentato dal Ministero delle Finanze con la nota n. V/11/1698/93 del 7.4.1995, diramata a codeste Camere di Commercio con la Circolare n. 3372/C del 16.6.1995, relativa al pagamento delle tasse di concessione governativa per l'iscrizione nel Registro delle imprese di autoriparatori, di cui alla legge n. 122 del 1992, lo scrivente comunica di ritenere che le imprese già iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane all'atto della presentazione delle attestazioni di cui all'Allegato A, non sia no soggette al pagamento delle tasse di concessione governativa.

Infatti, tali imprese non vengono abilitate ex novo, ma viene loro semplicemente confermata un'abilitazione che già possedevano, anche in considerazione che trattasi di adempimenti derivanti direttamente dalla legge e non da una manifestazione di volontà degli iscrivendi o dell'Amministrazione.

4. VARIE

4.1) In relazione ad alcuni articoli apparsi sulla stampa quotidiana si specifica infine che la normativa di cui trattasi riguarda unicamente soggetti ricadenti nella qualifica di impresa ai sensi delle disposizioni che disciplinano il Registro delle imprese, e non altri soggetti, quali collaboratori domestici, portieri o addetti alla pulizia di condomini e simili, la cui attività viene esercitata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, direttamente instauratosi con il "committente", secondo le norme del settore.

4.2.) Con l'occasione si segnalano alcuni refusi rinvenuti nel testo del decreto:

(omissis)